

Roma, 4 giugno 2026

Circolare n. 137/2026

Oggetto: Dogane – Applicazione provvisoria dell’Accordo interinale UE-Mercosur – Linee guida in materia di origine preferenziale – Avviso dell’Agenzia delle Dogane del 15 maggio 2026.

In seguito all’entrata in vigore dall’ 1 maggio 2026 dell’Accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), l’Agenzia delle Dogane con l’Avviso in oggetto rende noto che sono state pubblicate le Linee Guida della Commissione UE (DG TAXUD) relative alle regole di origine preferenziale. L’accordo prevede che il beneficio del trattamento tariffario preferenziale sia subordinato alla dimostrazione dell’origine delle merci, principalmente attraverso il sistema di autocertificazione da parte dell’esportatore. Per gli operatori dell’UE assume particolare rilevanza il sistema REX (Registered Exporter System), il cui utilizzo è necessario per il rilascio delle attestazioni di origine, salvo i casi di spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro. Le merci possono essere considerate originarie se sono interamente ottenute nel territorio delle parti, prodotte con materiali originari o sufficientemente trasformate secondo specifiche regole.

Tra le principali novità si segnalano:

- l’introduzione del cumulo bilaterale tra UE e Mercosur, che consente di considerare originari i materiali provenienti dall’altra parte contraente;
- la regola di tolleranza generale del 10% del valore ex works per materiali non originari, salvo specifiche eccezioni;
- la possibilità di applicare il duty drawback, con rimborso o sospensione dei dazi sui materiali non originari impiegati nella produzione di merci esportate con origine preferenziale.

L’accordo prevede inoltre specifici meccanismi di controllo e cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti, con possibilità di verifiche successive all’importazione. Resta infine applicabile il principio di non alterazione delle merci durante eventuali transiti in Paesi terzi.

Nel complesso, il nuovo sistema mira a favorire la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di origine, garantendo al contempo adeguati livelli di controllo e tracciabilità.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [115/2026](#)
Allegato uno
CM/cm

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

AVVISO

APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI TRA L'UE E GLI STATI FIRMATARI DEL MERCOSUR. PRINCIPALI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORIGINE PREFERENZIALE.

Roma, 15 maggio 2026 – Relativamente all'Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l'Unione e i paesi del Mercato comune del Sud (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay), entrato in vigore dal 1° maggio 2026, sul sito istituzionale dell'Agenzia – al percorso Attività Dogane Origine delle merci – ora sono disponibili e consultabili le Linee Guida in materia di origine preferenziale redatte dalla Commissione UE (DG TAXUD), con il supporto degli SS.MM., di cui si illustrano sinteticamente i principali contenuti.

Una delle componenti fondamentali dell'accordo riguarda le norme di origine preferenziale, cioè l'insieme delle regole che determinano quando un prodotto può essere considerato "originario" dell'UE o dei paesi del Mercosur, beneficiando, quindi, delle riduzioni o eliminazioni dei dazi doganali, previste dall'accordo.

Il principio generale è che il trattamento tariffario preferenziale non viene applicato automaticamente: deve essere richiesto dall'importatore e dimostrato tramite specifica documentazione di origine. La richiesta avviene normalmente nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ma l'accordo consente anche una richiesta successiva all'importazione entro due anni.

Quindi, l'intero sistema si fonda principalmente sull'autocertificazione dell'origine da parte dell'esportatore.

A differenza dei modelli tradizionali basati esclusivamente sui certificati emessi dalle autorità pubbliche o dalle camere di commercio, **il nuovo accordo privilegia un approccio più moderno e flessibile, in cui è l'esportatore stesso a dichiarare che il prodotto soddisfa le regole di origine previste.**

Tuttavia, questa semplificazione comporta anche maggiori responsabilità: l'esportatore è pienamente responsabile della correttezza delle informazioni inserite nella dichiarazione di origine e deve essere in grado di dimostrare, con documentazione tecnica e commerciale, che il prodotto possiede realmente il carattere originario.

Per gli esportatori europei diventa centrale il sistema REX (Registered Exporter System).

Gli esportatori UE devono indicare il proprio numero REX nelle attestazioni di origine e, salvo spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro, non possono utilizzare il sistema senza registrazione. L'uso del REX elimina la necessità di firme fisiche sulle attestazioni e punta a digitalizzare e standardizzare le procedure di origine preferenziale nell'UE.

Per quanto riguarda i paesi dell'Area Mercosur la situazione è più articolata, atteso che i diversi Stati membri si trovano in fasi differenti di sviluppo normativo in materia di autocertificazione.

Argentina, Brasile e Uruguay adottano sistemi basati sui rispettivi identificativi fiscali nazionali (CUIT, CNPJ e RUT) e consentono agli esportatori di emettere direttamente attestazioni di origine. Il Paraguay invece, almeno nella fase iniziale, utilizzerà soltanto il sistema tradizionale dei certificati di origine emessi da organismi autorizzati.

Per questo motivo l'accordo introduce un importante regime transitorio: **per un massimo di cinque anni gli Stati del Mercosur potranno utilizzare, oltre all'autocertificazione, anche un "certificato di origine" rilasciato da enti autorizzati come camere di commercio o organismi riconosciuti sulla base delle legislazioni nazionali.** Sebbene venga definito "certificato", dal punto di vista giuridico, questo documento che dimostra l'origine sarà considerato nella UE come una forma di attestazione di origine.

I principi che governano il concetto di origine preferenziale non subiscono eccezioni nel quadro dell'accordo atteso che un prodotto può acquisire origine (preferenziale) nei tre modi principali:

- essere interamente ottenuto in una delle parti;
- essere prodotto esclusivamente con materiali originari;
- essere sufficientemente trasformato attraverso lavorazioni specifiche definite dalle regole di origine del prodotto.

La categoria dei prodotti "interamente ottenuti" riguarda soprattutto beni agricoli, animali, minerali e prodotti della pesca. Per esempio: cereali coltivati nell'UE, bestiame nato e allevato nel Mercosur, pesce pescato da navi che rispettano determinati requisiti di nazionalità, prodotti fabbricati esclusivamente utilizzando materiali interamente ottenuti.

Per i prodotti industriali, invece, l'origine viene normalmente determinata attraverso le cosiddette Product Specific Rules (PSR), cioè regole di lista specifiche per categoria merceologica. Queste regole possono prevedere:

- il cambio di classificazione tariffaria;
- lavorazioni produttive specifiche;
- limiti percentuali all'utilizzo di materiali non originari;
- combinazioni di più requisiti contemporaneamente.

Di notevole interesse ed utilità è la regola della **tolleranza**. L'accordo consente che una parte limitata di materiali non originari possa essere utilizzata senza far perdere al prodotto il carattere originario. La soglia generale è del 10% del valore *ex-works* (prezzo franco fabbrica) del prodotto finale, anche se esistono deroghe e limiti più restrittivi per settori specifici, soprattutto tessile e abbigliamento.

Dal punto di vista logistico e produttivo, l'accordo introduce anche **il principio del cumulo bilaterale**: ciò significa che materiali originari dell'UE utilizzati in lavorazioni nel Mercosur possono essere trattati come originari del Mercosur, e viceversa.

Tale meccanismo favorisce l'integrazione delle catene produttive tra le due aree economiche, consentendo alle imprese di suddividere le lavorazioni senza perdere il beneficio dell'origine preferenziale.

Altro elemento di forte interesse economico è la possibilità del cosiddetto *duty drawback*. L'accordo non vieta infatti il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali non originari impiegati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale. Questo rappresenta un vantaggio notevole per i produttori che utilizzano il regime di perfezionamento attivo, poiché permette di evitare costi doganali aggiuntivi sulle materie prime importate.

Per quanto concerne i controlli, il sistema è costruito su un forte meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti.

Le autorità importatrici possono verificare l'origine anche dopo l'importazione, tramite controlli documentali, analisi del rischio o selezioni casuali. La parte esportatrice deve rispondere entro dieci mesi alle richieste di verifica, fornendo informazioni sul processo produttivo, classificazione tariffaria, materiali utilizzati e altri documenti giustificativi. Se le risposte non arrivano o risultano insufficienti, il trattamento preferenziale può essere negato.

Ampio spazio è dedicato anche alla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali. Atteso che nel corso delle verifiche possono essere scambiati dati molto sensibili, come formule produttive, distinte base, processi industriali o informazioni sui fornitori, l'accordo impone alle autorità delle due parti **obblighi rigorosi di confidenzialità, limitando l'uso delle informazioni esclusivamente ai fini della verifica dell'origine.**

Da ultimo, si segnala **il principio della "non alterazione"**: un prodotto originario che transita attraverso Paesi terzi non deve essere modificato o trasformato durante il trasporto. Sono consentite soltanto operazioni necessarie alla conservazione delle merci o alla gestione logistica, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale. Questo serve a evitare triangolazioni o manipolazioni che potrebbero compromettere l'autenticità dell'origine preferenziale dichiarata.

In conclusione, come risulta dalle menzionate Linee guida, il sistema introdotto dall'accordo UE-Mercosur mira a modernizzare e semplificare gli scambi commerciali, favorendo l'autocertificazione e la digitalizzazione delle procedure, rafforzando, al contempo, i meccanismi di controllo e tracciabilità dell'origine delle merci.